

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Guasto Macchine All Risks"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'Assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Danni diretti e indiretti a macchinari ed impianti industriali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni diretti: I danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da un evento accidentale, di natura endogena o esogena, non espressamente escluso.
- ✓ Sezione Danni indiretti: Le perdite di profitto derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività in conseguenza di un evento dannoso ai beni assicurati indennizzabile con la sezione danni diretti.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate puntualmente indicate nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni diretti:

- ✗ Macchinari ed impianti industriali non collaudati e pronti all'uso;
- ✗ Macchinario da cantiere.

Sezione Danni indiretti:

- ✗ Interruzione di attività che non deriva da un evento dannoso indennizzabile con la sezione danni diretti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale, sia per la Sezione Danni Diretti sia per la Sezione Danni Indiretti, per i danni ai beni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Se scegli di assicurare anche i danni indiretti esiste l'obbligo di comunicare all'Impresa, al termine di ogni annualità, le variazioni del Profitto Lordo risultante a consuntivo dall'esercizio finanziario rispetto al Profitto Lordo assicurato in Polizza.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In assenza di disdetta, inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Guasto Macchine All Risks"

26/09/2020 – Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it


Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente	
Sezione Danni Diretti	<p>La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Causati agli impianti/macchinari assicurati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso o diversamente normato; • Causati ai fabbricati assicurati da incendio, fulmine, esplosione scoppio nonché dai fumi, gas o vapori conseguenti; da caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, da meteoriti, scorie o altri corpi volanti; da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto; da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia o neve.
Sezione Danni Indiretti	La copertura assicurativa vale per la perdita di profitto lordo e per gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività conseguente ad un danno diretto indennizzabile subito dai macchinari e/o fabbricati assicurati.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
(alcune garanzie sotto riportate sono opzioni di cui la Società valuterà discrezionalmente la concedibilità)	
Sezione Danni Diretti	
Spese di demolizione e sgombero	L'Impresa indennizza i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate che risultassero danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.
Inondazioni alluvioni allagamenti	L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.
Terremoto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi.
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
Furto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di furto agli enti assicurati

Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	L'Impresa rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile agli enti assicurati.
Maggiori costi per trasporto aereo	L'Impresa indennizza i maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile agli enti assicurati.
Spese di ricerca del guasto	L'Impresa indennizza le spese sostenute necessarie per localizzare un danno.
Ricorso terzi	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da un sinistro indennizzabile a termini della sezione danni diretti.</p> <p>Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p>
Sezione Danni Indiretti	
Inondazioni alluvioni allagamenti	L'impresa indennizza la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività conseguente ad un danno diretto subito dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.
Terremoto	L'impresa indennizza la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività conseguente ad un danno diretto subito dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi	L'impresa indennizza la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività conseguente ad un danno diretto subito dagli enti assicurati per effetto di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi.
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	L'impresa indennizza la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività conseguente ad un danno diretto subito dagli enti assicurati per effetto di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
Opzioni per entrambe le sezioni	
Onorario periti	L'Impresa rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito ed eventuali consulenti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Buona Fede	L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Colpa grave dell'assicurato	L'Impresa risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone e/o dei preposti dei quali deve rispondere a termini di legge.


Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Danni diretti <ul style="list-style-type: none"> • impianti/macchinari che non siano stati interamente installati e collaudati e che non siano pronti per l'uso cui sono destinati; • impianti/macchinari che non possiedono un contratto di manutenzione che preveda ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario; • prototipi o prime esecuzioni; • impianti off-shore; • le merci; • parti di macchinari e fabbricati situate ad oltre 250 metri dall'ubicazione dei beni assicurati (linee di distribuzione o trasmissione di energia); • disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo; • gioielli, pellicce, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale; • quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, tappeti e oggetti d'arte; • denaro contante, carte valori, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; collezioni e raccolte in genere; • boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; • aeromobili, natanti e veicoli iscritti al P.R.A.; • il valore di affezione od artistico o scientifico; • terreni, boschi, coltivazioni, alberi, piste, strade, dighe, pozzi, gallerie, ponti, animali in genere; • enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o per termini di legge oppure siano assicurati da altre polizze; • tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; • la mazza battente e il blocco incudine dei magli.
	Danni Indiretti <ul style="list-style-type: none"> • impianti e macchinari che non siano correttamente e regolarmente collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; • impianti e macchinari per i quali non esista un sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento; • impianti e macchinari per i quali non venga effettuata una regolare attività di manutenzione dell'impianto, contrattualizzata con un'azienda esterna o eseguita da personale interno, purché gli operatori deputati a tale attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso l'attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni sezione danni diretti a impianti/macchinari

Esclusioni generali	<p>Sono esclusi i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto; • di esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • di bradisismo, eruzioni vulcaniche, fenomeni tellurici, valanghe e slavine, frane, maremoto; • causati da allagamento da acqua od altri fluidi; • causati da mareggiate, maree, penetrazioni d'acqua marina, tromba marina a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; • causati da dolo o colpa grave del Contraente, Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti; • da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; • di rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; • di deterioramento, usura, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, ruggine, umidità, stillicidio, brina e condensa, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione, fermentazione, evaporazione, liquefazione; • verificatisi in corso di montaggio, smontaggio - non connessi a lavori di manutenzione costruzione - testing e/o commissioning incluse prove di rendimento; • verificatisi in conseguenza di revisione e pulitura, nonché i danni verificatesi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; • a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato • causati o risultanti da: <ul style="list-style-type: none"> a) virus informatici di qualsiasi tipo; b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivino un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza. • causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di: <ul style="list-style-type: none"> a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
----------------------------	--

	<p>b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;</p> <p>c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto a una certa data o dopo di essa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti ad errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; • dovuti ad assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazione degli enti assicurati; • causati da ordinanze e/o disposizione di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione degli enti assicurati; • a seguito del mancato superamento di tutte le prescrizioni e verifiche imposte a termini di legge; • per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore del /degli impianti assicurato/i; • causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza; • derivanti da urto di veicolo e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; • derivanti da amianto e/o asbesto; • di natura estetica che non compromettano le funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili; • da funzionamento anormale od improprio dell'impianto; • dovuti all'inosservanza delle disposizioni del costruttore per l'esercizio e la manutenzione; • causati o risultanti da difetti di rendimento; • indiretti di qualunque natura; • da trascinarsi di detriti e/o materiali vari non trattiene dalle griglie comprese tutte le relative spese necessarie per le operazioni di ripulitura a carico delle tubazioni/condotte; • dovuti a lavori di scavo, di sminamento, di bonifica, di sterramento o di livellamento; • derivanti da campi elettromagnetici. <p>Sono altresì esclusi, salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni con pagamento aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da alluvioni, inondazioni, allagamento; • i danni di terremoto; • i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi; • i danni da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; • i danni di furto; • i danni di crollo e collasso strutturale; • i danni di franamento, cedimento e smottamento del terreno; • i danni causati da allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.
Esclusioni per specifiche garanzie danni diretti	
Esclusioni danni di guasto macchine	<p>Sono esclusi i danni</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;

	<ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; • dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o lo scondizionamento; • causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere nonché: <ul style="list-style-type: none"> a) a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; b) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; c) a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, a tubi flessibili, a materiali di congiungimento e di guarnizione e tutte le parti non metalliche; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; • alle apparecchiature elettroniche salvo che derivino da fenomeno elettrico.
Esclusioni spese demolizione sgombero	Sono escluse le spese per i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche /integrazioni.
Esclusioni danni di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia o neve.	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • Al macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, a serramenti, a vetrate e lucernari in genere; • Alle lastre in cemento-amianto od ad altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine; • Ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, nonché a tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, a tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e tutto quanto in essi contenuto; • Ai beni posti sottotetto ai fabbricati assicurati salvo che pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
Esclusioni danni di occupazione	Sono esclusi i danni agli enti assicurati avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate salvo che l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo qualora i danni siano causati da incendio, esplosione e scoppio, ma non a mezzo di ordigni esplosivi.
Esclusioni danni di sovraccarico neve	Sono esclusi i danni a fabbricati, a containers, serbatoi o sili non conformi alle norme di legge e alle disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.
Esclusioni danni da atti terrorismo	Sono esclusi i danni di contaminazione chimica e biologica.

Esclusioni danni di dispersione liquidi	<p>Sono esclusi di danni:</p> <p>a) di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;</p> <p>b) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Litri;</p> <p>Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</p>
Esclusioni danni di rottura cristalli	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indiretti; • derivanti da effetti termici; • derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; • derivanti da restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte; • derivanti da rimozione degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti o sostegni.
Esclusioni danni di gelo	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da spargimento di acqua e/o di altri fluidi causato da condutture installate all'esterno del fabbricato assicurato o interrate; • ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento; • derivanti dalla rottura di impianti di estinzione. <p>Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</p>
Esclusioni Cyber Risk	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: <ul style="list-style-type: none"> ○ riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; ○ acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; ○ acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

	<ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto); • violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. <p>Sono esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; <p>anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.</p>
<p>Esclusioni Apparecchiature elettroniche</p>	<p>Sono esclusi i danni di fenomeno elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; • di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; • attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza; • imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati qualora siano assenti o non siano funzionanti adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione; • ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati; • meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: <ol style="list-style-type: none"> 1. controlli di funzionalità; 2. manutenzione preventiva; 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
<p>Esclusioni sezione danni indiretti</p>	
<p>Esclusioni generiche</p>	<p>Sono sempre esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • provvedimenti imposti dall'Autorità, serrate, stati di guerra in genere; • “conseguenti a” e “di” furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita, infedeltà dei dipendenti; • da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

	<ul style="list-style-type: none"> • ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso; • revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; • mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime, prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto funzionamento, anche se fosse coinvolto nel danno un bene assicurato; • bradisismo, eruzioni vulcaniche, fenomeni tellurici, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, maremoto. <p>Sono altresì escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penali o indennità o multe dovute a terzi; • le liquidazioni di personale resosi superfluo; • le giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; • le perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; • le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile di danni diretti. <p>Sono altresì esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni con pagamento aggiuntivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, allagamento; • i danni derivanti da terremoto; • i danni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi; • i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
DELIMITAZIONI per specifiche tipologie di beni (quando presenti)	
Trasformatori e Alternatori	Limitatamente ai danni a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene conteggiato nella misura del 5%, per ogni anno o frazione di anno oltre il dodicesimo, con il massimo del 50%.
Nastri trasportatori	Limitatamente ai danni ai nastri trasportatori non metallici, l'indennizzo relativo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
Turbine a gas	Limitatamente a danni alle turbine a gas l'indennizzo relativo alle palettature delle turbine a gas e alle componenti lungo il circuito di gas caldi aventi una vita media stimata inferiore a quella della turbina, terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
Revisione motori elettrici trifase	Relativamente ai motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kW in esecuzione a 4 o più poli, è necessario provvedere periodicamente all'accurata revisione del motore, completamente aperto, a scadenze predefinite dalle ore di funzionamento.

Revisione motori corrente continua	Relativamente ai motori in corrente continua con potenza superiore a 375 kW è necessario provvedere periodicamente all'accurata revisione del motore, completamente aperto, a scadenze predefinite dalle ore di funzionamento e dalla tipologia dell'attività.
Motori endotermici	Limitatamente ai motori endotermici l'indennizzo relativo alle camicie smontabili e alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
Materiali refrattari e filtri	Limitatamente ai danni a filtri e/o ai materiali refrattari conseguenti a un sinistro indennizzabile che abbia colpito le altre componenti dell'impianto o macchinario assicurato, l'indennizzo terrà conto del deprezzamento del valore di filtri e materiali refrattari colpiti in funzione dei tempi di esercizio e della vita media degli stessi in condizioni di normale esercizio).
Centrali idroelettriche	I danni causati da inondazione, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione sono indennizzabili purché risulti indennizzabile a termini di Polizza anche la rottura stessa.
DELIMITAZIONI per specifiche garanzie	
Guasto macchine	Per guasto di deve intendere un danno accidentale, improvviso e impreveduto dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> • imperizia, negligenza; • difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale; • incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; • caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei; • effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; • deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; • effetti di elettricità statica o scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio nonché qualsiasi altro evento che non sia altrimenti escluso.
Furto	La garanzia furto ha validità a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati: <ul style="list-style-type: none"> • violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento; • per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; • in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Zone sismiche	La garanzia terremoto ha validità a condizione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per il montaggio in zone sismiche e alle relative disposizioni concernenti la loro applicazione.
Misure antincendio	I danni diretti da incendio sono indennizzabili a condizione che i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati installati e messi in grado di funzionare ai sensi di legge e in ottemperanza al contratto.
Beni in corso di montaggi smontaggi	L'inserimento di nuovi beni al termine delle operazioni di montaggio, smontaggio, costruzione, testing e/o commissioning incluse prove di rendimento è subordinata al positivo completamento delle seguenti procedure:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ultimazione del montaggio/costruzione incluso il collaudo; 2. Testing e commissioning; 3. Test di rendimento, in conformità al 100% con i criteri di progettazione contrattuali, mantenuti stabilmente per l'intero impianto per un periodo continuo minimo di 72 ore; 4. Emissione del certificato di presa in consegna totale dell'impianto, con piena garanzia da parte del costruttore.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Danni di responsabilità civile a cose di terzi (Ricorso terzi)</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le imprese le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni Diretti	
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato nella scheda di Polizza. Per alcune garanzie, inoltre, è previsto un limite di indennizzo.	
Spese di demolizione e sgombero	Limite di indennizzo
Inondazione, alluvione, allagamento	Limite di indennizzo
Terremoto	Limite di indennizzo
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi	Limite di indennizzo
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	Limite di indennizzo
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	Limite di indennizzo
Maggiori costi per trasporto aereo	Limite di indennizzo
Spese di ricerca del guasto	Limite di indennizzo

Ricorso Terzi	Limite di indennizzo
Gelo	Limite di indennizzo
Crollo e collasso strutturale	Limite di indennizzo
Franamento, cedimento e smottamento del terreno	Limite di indennizzo
Rottura cristalli	Limite di indennizzo
Apparecchiature elettroniche	Limite di indennizzo
Allagamento da acqua o altri fluidi provocato da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.	Limite di indennizzo
Sezione Danni Indiretti	
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni indiretti è prevista la detrazione di una franchigia minima per ogni sinistro, salvo che sia diversamente indicato nella scheda di Polizza. Per alcune garanzie, inoltre, è previsto un limite di indennizzo.	
Inondazione, alluvione, allagamento	Limite di indennizzo
Terremoto	Limite di indennizzo
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi	Limite di indennizzo
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	Limite di indennizzo
Entrambe le sezioni	
Onorario periti	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Danno indennizzabile di 5.000,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franchigia prevista in Polizza per la causale di danno: 150,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 4.850,00 euro <p>Danno indennizzabile di 5.000,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25% - Minimo scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 0,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 3.750,00 euro (così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro) <p>Danno indennizzabile di 5.000,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25% - Minimo scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 250,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 3.750,00 euro (così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro. L'importo % dello scoperto (1.250,00 euro) è superiore all'importo del minimo scoperto (250,00 euro), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo % dello scoperto. 	

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
- Minimo scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 2.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 3.000,00 euro
(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro. L'importo % dello scoperto (1.250,00 euro) è inferiore all'importo del minimo scoperto (2.000,00 euro), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo del minimo scoperto.

Danno indennizzabile per evento sociopolitico (unico sinistro dell'anno): 500.000,00 euro


- Somma assicurata in Polizza: 600.000,00 euro
- Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
- Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
- Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: 1.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 420.000,00 euro così calcolato:
 - o Danno indennizzabile: 500.000,00 euro a cui si sottrae lo scoperto del 10% ovvero 50.000,00 euro. L'importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero 1.000,00 euro), pertanto dalla liquidazione si sottrae detto importo.
L'importo così ottenuto (ovvero 450.000,00 euro) è superiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero 420.000,00 euro), pertanto verrà indennizzato l'importo che raggiunge il Limite di indennizzo fissato in polizza, ovvero 420.000,00 euro.


Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro n. 1 dell'anno): 200.000,00 euro


- Somma assicurata in Polizza: 600.000,00 euro
- Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
- Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
- Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: 1.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 180.000,00 euro così calcolato:
 - o Danno indennizzabile: 200.000,00 euro a cui si sottrae lo scoperto del 10% ovvero 20.000,00 euro. L'importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero 1.000,00 euro), pertanto dalla liquidazione si sottrae detto importo.
L'importo così ottenuto (ovvero 180.000,00 euro) è superiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero 420.000,00 euro), pertanto, per il primo sinistro, verrà indennizzato l'importo ottenuto sottraendo al danno indennizzabile lo scoperto fissato in polizza, ovvero 180.000,00 euro.

Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro n. 2 dell'anno): 400.000,00 euro

- Somma assicurata in Polizza: 600.000,00 euro
- Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
- Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
- Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: 1.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 240.000,00 euro così calcolato:
 - o Danno indennizzabile: 400.000,00 euro a cui si sottrae lo scoperto del 10% ovvero 40.000,00 euro. L'importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero 1.000,00 euro), pertanto dalla liquidazione si sottrae detto importo.
L'importo così ottenuto (ovvero 360.000,00 euro) è inferiore al Limite di indennizzo, per sinistro ma, sommato all'indennizzo precedentemente liquidato, supera il Limite di indennizzo per anno del 70% della somma assicurata (ovvero 420.000,00 euro).
Pertanto, per il secondo sinistro, verrà liquidato l'importo residuo della capacità di indennizzo per tale causale di sinistro (ovvero 420.000,00 euro a cui si sottrae la precedente liquidazione del sinistro nr. 1 per 180.000,00 euro) pari a 240.000,00 euro.
In caso di ulteriore sinistro nel medesimo anno causato da evento sociopolitico, essendo già stato saturato il Limite di indennizzo del 70% della somma assicurata, l'Impresa non indennizzerà più alcun importo.


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società e provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'Art. 2952 Cod. Civ.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (se ad esempio il Contraente inizia una nuova produzione in un fabbricato non rispondente alle norme per quanto concerne le disposizioni Antincendio), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	In caso di aggiornamenti della somma assicurata o di proroghe di copertura L'Impresa emetterà appendici temporanee di regolazione premio.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.
	Recesso dalle singole garanzie E' consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive della sezione danni diretti e indiretti: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; in tal caso l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Periodi di carenza L'Impresa non è obbligata per i danni diretti di gelo avvenuti oltre le 48 ore: <ul style="list-style-type: none"> dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica;

	<ul style="list-style-type: none"> • dal cessato funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Sospensione	In caso di inattività per cause diverse da quelle previste dalla polizza, l'assicurazione può essere sospesa fino al momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa.

 Come posso disdire la polizza?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a Imprese Industriali che desiderano assicurare tutti i danni, diretti e indiretti, agli impianti di produzione nuovi utilizzati per lo svolgimento della loro attività.

 Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 13%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

	<p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Società www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>	
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Guasto Macchine All Risks

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 276 - 01 - 15/12/2020

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Apparecchiature elettroniche: Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Durata temporanea: durata inferiore all'anno.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono.

E comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio del 1940 ed elencati nell'allegato A.

Nel caso in cui una determinata cosa o un determinato ente non trovassero precisa collocazione o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, detta cosa o bene vengono attribuiti alla voce "Macchinario".

Fabbricato: l'edificio al cui interno è posto il macchinario assicurato ovvero l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, muri di cinta e cancelli anche elettrici, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, che non siano naturale completamento di singole macchine.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Impresa non riconosce l'indennizzo.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma. Di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Limite di indennizzo: la Somma assicurata indennizzabile dall'Impresa per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Limite di indennizzo è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'Impresa è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

Locatario: in caso di leasing chi ha in locazione il Macchinario assicurato.

Locatore: in caso di leasing chi dà in locazione il Macchinario assicurato.

Macchinario: macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computers ed apparecchiature elettroniche in genere; attrezzi, utensili, ricambi; sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Insegne, antenne, mobilio, arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori.

Merci: Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, imballaggi e materiale in genere da imballo, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, (compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali) ed esclusi esplosivi.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'indennizzo quando il valore dei Beni dichiarato in Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, impreveduto ed accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Glossario

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona singola) diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso, ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita un atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato, confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o atto vandalico.

Vincolatario: l'Impresa con la quale il Contraente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto del Macchinario assicurato.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE II - DANNI INDIRECTI

Aggiustamenti: gli aggiustamenti sono quelli da apportare al "volume di affari annuo", al "volume di affari di riferimento" e al "rapporto di profitto lordo" per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore che influenzi l'attività stessa in modo che essi rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo se il sinistro non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc.

Costi fissi: i costi d'esercizio insopprimibili, che necessariamente permangono anche quando si verifica un'interruzione d'esercizio.

Costi variabili: i costi d'esercizio, indicati come variabili nel questionario di Polizza ed esclusi dall'assicurazione e in ogni caso quelli degli acquisti.

Franchigia temporale: l'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. E'calcolata come il prodotto tra il numero di giorni previsto nella Scheda di Polizza come franchigia per la Sezione II - Danni Indiretti moltiplicata per il rapporto tra la somma assicurata in Sezione II - Danni Indiretti e il numero di giorni relativo al periodo di indennizzo massimo indicato nella Scheda di Polizza.

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite massimo quello indicato in Polizza, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della Polizza nè della Polizza di riferimento, avvenuta dopo la data del sinistro stesso.

Profitto lordo: la differenza tra l'ammontare del Volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di Merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati indicati nella relativa Condizione Particolare. Le rimanenze finali e quelle iniziali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il Profitto lordo ed il Volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti.

Volume di affari: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata a in Polizza, svolta nei luoghi dichiarati in Polizza, al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.

Volume di affari annuo: il volume d'affari durante i 12 (dodici) mesi immediatamente precedenti la data del sinistro; il volume d'affari è proporzionalmente aumentato quando il periodo di indennizzo eccede i 12 mesi e proporzionalmente diminuito quando il periodo di indennizzo è inferiore ai 12 mesi.

Volume di affari di riferimento: il Volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i 12 mesi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	9
4. CONDIZIONI PARTICOLARI (OPERANTI SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)	13
5. NORME IN CASO DI SINISTRO	17

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)

Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare approvate da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave. In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 1.9 - Diritto di ispezione

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Onere della prova a carico dell'Assicurato

In tutti i casi in cui l'Impresa rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella Polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia di Polizza è a carico dell'Assicurato che intende far valere il diritto all'indennizzo.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza con i limiti di indennizzo, le franchigie, gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati posti nelle ubicazioni indicate in Polizza, verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione:

- a) causati ai "macchinari" assicurati **da qualunque evento accidentale non espressamente escluso o di seguito diversamente normato;**
- b) causati ai "fabbricati" assicurati da:
 - incendio, fulmine, esplosione, scoppio e da fumi, gas, vapori conseguenti a tali eventi;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, scorie o altri corpi volanti;
 - urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto;
 - uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve;

La copertura assicurativa è **valida a condizione che i beni assicurati siano, nel rispetto di norme vigenti, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.**

Art. 2.2 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni ai macchinari:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
3. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, fenomeni tellurici, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, maremoto;
5. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento;
6. causati da allagamento da acqua od altri fluidi a meno che sia provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
7. causati da mareggiate, maree, penetrazioni d'acqua marina, tromba marina a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
8. causati da dolo o colpa grave del Contraente, Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti;

Condizioni di assicurazione

9. da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
10. furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita;
11. di deterioramento, usura, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, ruggine, umidità, stillicidio, brina e condensa, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione, fermentazione, evaporazione, liquefazione;
12. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione, revisione e pulitura, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
13. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato;
14. causati o risultanti da:
 - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.
15. causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto a una certa data o dopo di essa.
16. dovuti a errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
17. dovuti ad assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazione degli enti assicurati, crollo e collasso strutturale;
18. causati da ordinanze e/o disposizione di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione degli enti assicurati;
19. a seguito del mancato superamento di tutte le prescrizioni e verifiche imposte a termini di legge;
20. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore del /degli impianti assicurato/i;
21. causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
22. derivanti da urto di veicolo e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
23. derivanti da amianto e/o asbesto;
24. di natura estetica che non compromettano le funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
25. da funzionamento anormale od improprio dell'impianto;
26. dovuti all'inosservanza delle disposizioni del costruttore per l'esercizio e la manutenzione;
27. causati o risultanti da difetti di rendimento;
28. indiretti di qualunque natura;
29. da trascinarsi di detriti e/o materiali vari non trattiene dalle griglie e sono escluse tutte le relative spese necessarie per le operazioni di ripulitura a carico delle tubazioni/condotte; da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
30. i danni da campi elettromagnetici.

Art. 2.3- Beni non assicurati

L'Impresa non presta copertura per le seguenti tipologie di beni:

1. prototipi o prime esecuzioni;
2. off-shore;
3. merci;
4. non interamente installati e collaudati da tecnici qualificati e riconosciuti come tali dal costruttore e dal fornitore;
5. parti di macchinari e fabbricati situate ad oltre 250 metri dall'ubicazione dei beni assicurati (linee di distribuzione o trasmissione di energia);
6. disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo;

Condizioni di assicurazione

7. gioielli, pellicce, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale;
8. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, tappeti e oggetti d'arte;
9. denaro contante, carte valori, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; collezioni e raccolte in genere;
10. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
11. aeromobili e natanti;
12. veicoli iscritti al P.R.A.;
13. il valore di affezione od artistico o scientifico;
14. terreni, boschi, coltivazioni, alberi, piste, strade, dighe, pozzi, gallerie, ponti, animali in genere;
15. enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o termini di legge o se assicurate da altre polizze;
16. tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

Art. 2.4 - Delimitazioni e detrazioni

- 1 Relativamente ai **danni causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:**
 - macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
 - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;

I beni assicurati posti sottotetto ai fabbricati descritti in Polizza, sono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- 2 I danni ai beni assicurati avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
- 3 I danni di sovraccarico da neve sono indennizzabili solo se i fabbricati, i container, i serbatoi o i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.
- 4 I danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione sono indennizzabili a termini di Polizza fino alla concorrenza massima di euro 10.000,00.
- 5 Relativamente ai danni di dispersione del liquido contenuto nei beni assicurati causati da rottura accidentale degli stessi, l'Impresa non risponde:
 - a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Litri;
 - c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- 6 **Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di Polizza, sono esclusi** quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA GUASTO MACCHINE

Art. 2.5 - Oggetto della garanzia

L'Impresa **indennizza con i limiti, le franchigie, gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti ai macchinari assicurati, posti nelle ubicazioni indicate in Polizza, anche se di proprietà di terzi, causati da guasti meccanici ed elettrici verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

I macchinari si intendono assicurati purché collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Per GUASTO si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:

- a) imperizia, negligenza;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio; qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate agli articoli 2.2 "Esclusioni" e 2.4 "Beni non assicurati" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti".

Condizioni di assicurazione

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare i danni:

- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
- g) verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- i) causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- j) verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche; alle apparecchiature elettroniche;
- k) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

Art. 2.6 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga del punto 28) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", l'Impresa si obbliga ad indennizzare la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività dichiarata in conseguenza di un fatto dannoso indennizzabile a termini della Sezione di riferimento che colpisca l'impianto assicurato alla Sezione I - Danni Diretti, fatto salvo che:

- l'impianto assicurato sia correttamente e regolarmente collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed esista un sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento dello stesso;
 - venga effettuata una regolare attività di manutenzione dell'impianto, contrattualizzata con un'azienda esterna o eseguita da personale interno, purchè gli operatori deputati a tale attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso l'attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;
 - tale sinistro sia indennizzabile ai sensi della suddetta Sezione I;
- salvo quanto normato all'articolo 2.7 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Indiretti".

Art. 2.7 - Esclusioni

L'Impresa non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorchè indennizzabile a termini della Sezione I della presente Polizza causato da:

- 1) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 2) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, provvedimenti imposti dall'Autorità, serrate, stati di guerra in genere;
- 3) "conseguenti a" e "di" furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita, infedeltà dei dipendenti;
- 4) da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- 5) ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;
- 6) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- 7) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 8) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime, prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto funzionamento, anche se fosse coinvolto nel danno un bene assicurato;
- 9) terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, fenomeni tellurici, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, maremoto;
- 10) causati da alluvioni, inondazioni, allagamento.

Sono altresì escluse:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;

Condizioni di assicurazione

- liquidazioni di personale resosi superfluo;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;
- perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini della Polizza di riferimento.

Art. 2.8 - Cessazione dell'attività

L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione all'Impresa; è peraltro dovuto per intero il Premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Art. 2.9 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'Azienda assicurata per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dall'Impresa.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Fermo quanto previsto dai precedenti articoli e dalle Norme in caso di Sinistro, valgono le seguenti condizioni di operatività.

Art. 3.1 - Contratto di manutenzione programmata

L'assicurato deve garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico e deve essere in grado di esibire, a richiesta dell'Impresa, le schede di manutenzione che certifichino l'attività manutentiva, la data in cui è stata realizzata e l'operatore che l'ha effettuata.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'assicurazione.

Art. 3.2 - Trasformatori e alternatori

A parziale deroga dell'articolo 5.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti, **in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni**, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

Art. 3.3 - Danni ai nastri trasportatori non metallici

La determinazione del danno ai nastri trasportatori non metallici viene eseguita tenendo conto del loro degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti.

Art. 3.4 - Turbine a gas

Per le palettature delle turbine a gas e per le componenti lungo il circuito di gas caldi aventi una vita media stimata inferiore a quella della turbina, la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti. Al costo di rimpiazzo a nuovo delle palettature e dei componenti lungo il circuito dei gas caldi, viene applicato un coefficiente riduttivo risultante dalla seguente relazione:

$(VMS - TE)/VMS$

- (TE): si intende il tempo di esercizio effettivo del componente espresso in ore
- (VMS): si intende la vita media stimata del componente espressa in ore.

Art. 3.5 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kW in esecuzione a 4 o più poli

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Condizioni di assicurazione

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopraccitate revisioni.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 3.6 - Revisione di motori in corrente continua con potenza superiore a 375 kW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in corrente continua in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini e dopo due anni di funzionamento per i motori in corrente continua in altri impianti a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopraccitate revisioni.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 3.7 - Danni ai magli

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed al blocco incudine dei magli.

Art. 3.8 - Motori endotermici

La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.4 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di sinistri relative all'Assicurazione Danni Diretti. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, sino ad un massimo del 60%.

Art. 3.9 - Materiali refrattari e filtri

Nel caso di danni a filtri e/o materiali refrattari conseguenti a un sinistro indennizzabile che abbia colpito le altre componenti dell'impianto o macchinario assicurato, **l'indennizzo terrà conto del deprezzamento del valore di filtri e materiali refrattari colpiti in funzione di:**

- tempo di esercizio dei filtri o refrattari danneggiati;
- vita media in condizioni di normale esercizio (riscontrabile dalle tabelle fornite dal costruttore o, in assenza di queste, dalla data normalmente programmata per la loro sostituzione).

Resta comunque stabilita una percentuale minima di deprezzamento, pari al 20% (venti per cento) del valore dei materiali refrattari danneggiati.

Si conviene, inoltre, che la Compagnia non sarà tenuta ad indennizzare i danni e/o perdite ai refrattari conseguenti alla prima applicazione di calore.

Art. 3.10 - Cyber clause

L'Impresa non indennizza i danni materiali o non materiali, diretti od indiretti, conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- 2) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
- 3) danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;
causati da modifica o alterazione ai programmi dovute a:
 - a) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - b) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - c) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

Condizioni di assicurazione

- d) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);
- e) violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono compresi a nessun titolo tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, "bombe logiche", ecc.);
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

Art. 3.11 - Delimitazione della garanzia in zone sismiche

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per il montaggio in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione degli stessi in vigore sul luogo di montaggio.

Art. 3.12 - Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di Polizza, **i danni da incendio sono indennizzabili solo se** i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati installati e messi in grado di funzionare ai sensi di legge e in ottemperanza a quanto stabilito da contratto.

Art. 3.13 - Danni da inondazione, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche

A parziale deroga del punto 6) dell'Art. 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", la garanzia copre i danni ai beni assicurati causati da inondazione, allagamento ed impantanamento, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione, purché tale rottura risulti indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 3.14 - Crollo e collasso strutturale

L'Impresa, a parziale deroga del punto 17) dell'Art. 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Art. 3.15 - Franamento, cedimento e smottamento del terreno

L'Impresa, a parziale deroga del punto 4) dell'Art. 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di franamento, cedimento e smottamento del terreno.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Art. 3.16 - Rottura cristalli

L'Impresa indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti gli ingressi, le scale ed i vani di uso comune con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi spesa e danno indiretto.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da:

- effetti termici;
- crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, rimozione degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti o sostegni.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.17 - Gelo

L'Impresa indennizza le spese sostenute dall'Assicurato che, a seguito della rottura delle condutture del fabbricato assicurato, determini spargimento di acqua e/o di altri fluidi.

Sono comunque esclusi i danni:

- da spargimento di acqua e/o di altri fluidi causato da condutture installate all'esterno del fabbricato assicurato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- derivanti dalla rottura di impianti di estinzione.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Art. 3.18 - Parificazione dei danni

Si conviene tra le parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente Polizza i guasti arrecati per ordine dell'Autorità nonché quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso, purché rientranti nell'art. 1914 del codice civile

Art. 3.19 - Leeway clause. Modalità di aggiornamento della somma assicurata

In previsione delle variazioni che il Profitto Lordo potrebbe subire rispetto alle valutazioni previsionali fatte dall'Assicurato, l'Impresa si obbliga a ritenere garantito per tutta la durata del contratto un aumento della somma assicurata a titolo di Profitto Lordo indicata in Polizza fino ad un massimo, in percentuale della somma assicurata, indicata nella Scheda di Polizza.

Pertanto, anche agli effetti dell'articolo 5.5 "Valori assicurabili" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Indiretti, la somma da considerare come importo di Profitto Lordo assicurato deve essere quella indicata in Polizza maggiorata entro un limite massimo suddetto. Per ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare all'Impresa la variazione che il Profitto Lordo risultante a consuntivo dall'esercizio finanziario relativo al precedente Periodo di Assicurazione, ha avuto rispetto al Profitto Lordo assicurato in Polizza.

Per le variazioni in aumento, a seguito di presentazione dell'atto di regolazione, il Contraente si impegna a pagare il conguaglio Premio per il periodo assicurativo trascorso che verrà calcolato applicando alla variazione in aumento, nel limite della percentuale indicata in Scheda di Polizza, il tasso di Polizza aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento. In caso di variazione negativa del Profitto Lordo non si darà luogo ad alcuna regolazione per il periodo di assicurazione considerato.

Qualora la differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, in eccesso o difetto, non sia superiore alla percentuale indicata in Scheda di Polizza rispetto alla somma assicurata precedente, l'importo di Profitto lordo denunciato costituirà la nuova somma assicurata e l'Impresa emetterà un atto di aggiornamento, in cui verrà indicata l'eventuale differenza di Premio per il periodo assicurativo in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione delle percentuali indicata in Scheda di Polizza saranno oggetto di specifica pattuizione.

Art. 3.20 - Beni in corso di montaggio, smontaggio, costruzione testing e/o commissioning

L'Impresa non risponde per i danni a beni in corso di montaggio, smontaggio, costruzione, testing e/o commissioning incluse prove di rendimento e conseguenti danni da interruzioni di esercizio.

La copertura dei beni una volta terminate le suddette operazioni è subordinata al positivo completamento delle seguenti procedure:

1. Ultimazione del montaggio/costruzione incluso il collaudo;
2. Testing e commissioning;
3. Test di rendimento, in conformità al 100% con i criteri di progettazione contrattuali, mantenuti stabilmente per l'intero impianto per un periodo continuo minimo di 72 ore;
4. Accettazione ufficiale da parte dell'Assicurato a seguito dell'emissione del certificato di presa in consegna totale dell'impianto, con piena garanzia da parte del costruttore. Pertanto l'Impresa non risponde per i danni a parti dell'impianto non accettate o in corso di modifica o a strutture provvisorie.

Nonostante quanto sopra, l'inserimento in garanzia di nuovi beni e/o nuove parti di impianto deve essere approvato dall'Impresa.

Condizioni di assicurazione

4. CONDIZIONI PARTICOLARI (OPERANTI SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

SDS - Spese di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alla sezione I - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n° 915/82, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni - e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza sino alla concorrenza massima stabilita nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ALL - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

L'Impresa, a parziale deroga del punto 5) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

TER - Terremoto

L'Impresa, a parziale deroga del punto 4) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ESP - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi

L'Impresa, a parziale deroga del punto 2) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni del punto 2) dell'articolo 2.2.

L'Impresa e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

TR - Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato

L'Impresa, a parziale deroga del punto 2) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni del punto 2) dell'articolo 2.2.

Premesso che:

- per atto di terrorismo s'intende l'uso di violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;
- per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;

resta stabilito che:

- sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni di contaminazione chimica e biologica;

Condizioni di assicurazione

- per i danni di terrorismo il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

L'Impresa e il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente clausola, mediante preavviso di giorni sette da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvederà alla riduzione di Premio calcolata sulla base del tasso imponibile indicato nella Scheda di Polizza e rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

FU - Furto

L'impresa, a parziale deroga del punto 2) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Diretti", si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Non operatività della Sezione Danni Indiretti

Nel caso in cui sia operante la Sezione Danni Indiretti, si precisa che l'Impresa non risarcirà in alcun modo eventuali danni derivanti da interruzioni di attività dovute a sinistri indennizzabili ai sensi delle garanzie prestate dalla presente condizione particolare aggiuntiva "Furto".

Non operatività per enti presso terzi

Si conviene che la presente condizione particolare aggiuntiva "Furto" in ogni caso, deve intendersi operante esclusivamente per gli enti che si trovano presso le ubicazioni assicurate.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia prevista nella Scheda di Polizza.

MC - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata è inferiore all'importo di cui all'articolo 5.1 "Valori assicurabili" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella Scheda di Polizza.

MCT - Maggiori costi per trasporto aereo

La Impresa indennizza i maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari necessariamente sostenuti dall'Assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella Scheda di Polizza.

Se la somma assicurata è inferiore all'importo di cui all'articolo 5.1 "Valori assicurabili" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

SRG - Spese di ricerca del guasto

Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato deve sostenere per localizzare un danno e ciò **fino alla concorrenza massima per ciascun sinistro e per anno assicurativo dell'importo stabilito nella Scheda di Polizza.**

Condizioni di assicurazione

DP - Deroga alla proporzionale

Relativamente alle somme assicurate alla Sezione I - Danni Diretti, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.1 "Valori assicurabili" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente **in misura non superiore alla percentuale indicata nella Scheda di Polizza.**

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 5.3 "Assicurazione parziale" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti, rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

RT - Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del dieci per cento del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Imprese le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

l'assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. l'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Agli effetti della presente garanzia integrativa in nessun caso l'indennizzo potrà superare la somma assicurata o il limite risultante nella Scheda di Polizza e sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia ivi indicata.

APE - Apparecchiature elettroniche

Relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati l'Impresa non risponde dei danni:

- 1 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- 2 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
- 3 dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- 4 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 5 attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- 6 imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati qualora siano assenti o non siano funzionanti adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione;
- 7 ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 8 i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 1. controlli di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Agli effetti della presente garanzia integrativa in nessun caso l'indennizzo potrà superare la somma assicurata o il limite risultante nella Scheda di Polizza e sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia ivi indicata.

Condizioni di assicurazione

SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

ALLDI - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

L'Impresa, a parziale deroga del punto 10) dell'articolo 2.7 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Indiretti", si obbliga ad indennizzare la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività dichiarata **in conseguenza** di danni indennizzabili a termini della Condizione Particolare "ALL - Inondazioni, alluvioni, allagamenti" relativa alla Sezione I.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

TERDI - Terremoto

L'Impresa, a parziale deroga del punto 9) dell'articolo 2.7 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Indiretti", si obbliga ad indennizzare la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività dichiarata **in conseguenza** di danni indennizzabili a termini della Condizione Particolare "TER - Terremoto" relativa alla Sezione I.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ESPD - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi

L'Impresa, a parziale deroga del punto 2) dell'articolo 2.7 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Indiretti", si obbliga ad indennizzare la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività dichiarata **in conseguenza** di danni indennizzabili a termini della Condizione Particolare "ESP - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi", ferme restando le altre esclusioni del punto 2) dell'articolo 2.7.

L'Impresa e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

TRDI - Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato

L'Impresa, a parziale deroga del punto 2) dell'articolo 2.7 "Esclusioni" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Indiretti", si obbliga ad indennizzare la perdita di profitto lordo e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o riduzione dell'attività dichiarata **in conseguenza** di danni indennizzabili a termini della Condizione Particolare "TR - Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato", ferme restando le altre esclusioni del punto 2) dell'articolo 2.7.

L'Impresa e il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente clausola, mediante preavviso di giorni sette da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, la stessa provvederà alla riduzione di Premio calcolata sulla base del tasso imponibile indicato nella Scheda di Polizza e rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza e che l'Impresa non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

AI - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in euro** (vedi Scheda di Polizza).

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro (vedi Scheda di Polizza), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al valore "a nuovo", la determinazione dell'acconto viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Condizioni di assicurazione

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento dovuto, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

OPI - Onorari periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito ed eventuali consulenti che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 1.6 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, **in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a risarcire somma superiore al % (vedi Scheda di Polizza) del danno liquidabile col massimo di euro (vedi Scheda di Polizza).**

BF - Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Impresa in maggior Premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

COG - Colpa grave dell'Assicurato

L'Impresa risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone e/o dei preposti dei quali deve rispondere a termini di legge.

B1- Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

5. NORME IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Art. 5.1 - Valori assicurabili

La somma assicurata deve corrispondere:

Fabbricati al valore di costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area.

Macchinari al valore di rimpiazzo con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni, comprensive delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, comprese imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione dei valori assicurabili.

Art. 5.2 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo precedente (articolo 5.1 "Valori assicurabili") a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

Art. 5.3 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo 5.1 "Valori assicurabili" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

Fermo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Valori assicurabili" e dall'articolo 5.2 "Indennizzo separato per ciascuna partita", si precisa quanto segue:

Fabbricati L'attribuzione del valore che i fabbricati assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area;
- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- c) applicando il deprezzamento indicato alla suddetta lettera b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- d) calcolando il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui alla precedente lettera c), determina un indennizzo complessivo pari all'importo di cui alla lettera a).

Il pagamento del supplemento d'indennizzo di cui alla lettera d) avverrà sulla base delle condizioni in appresso specificate:

- 1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione e/o riparazione secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i fabbricati colpiti - o su altra area del territorio nazionale previo consenso scritto dell'Impresa -, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definito di perizia;
- 2) agli effetti dell'articolo 5.3 "Assicurazione Parziale" il supplemento di indennizzo viene riconosciuto in misura:
 - totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al valore di cui alla lettera a);
 - parziale se la somma assicurata è inferiore al valore di cui alla lettera a) ma superiore al valore di cui alla lettera b); in questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennizzo, per cui lo stesso viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intero supplemento di indennizzo;
 - nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore di cui alla lettera b);
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti dell'indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base al disposto della lettera b);
- 5) il pagamento del supplemento d'indennizzo riguarda soltanto i fabbricati relativi a reparti in stato di attività.

Macchinari La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), difalato dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), difalato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. L'Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

In nessun caso l'Impresa pagherà importo superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza per le singole Partite.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro indennizzabile, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito in Polizza.

Condizioni di assicurazione

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

Art. 5.5 - Valori assicurabili

La somma da assicurare deve corrispondere al profitto lordo che si stima verrà realizzato nel periodo di assicurazione.

Detto importo lordo si determina, in base all'ultimo esercizio finanziario chiuso, alla data della stipulazione dell'assicurazione e corretto per tenere conto sia delle variazioni intervenute dalla chiusura dell'esercizio al momento della stipulazione, sia delle successive tendenze dell'attività dichiarata per il periodo di assicurazione in corso; qualora l'esercizio commerciale dell'impianto assicurato decorra nella stessa data di stipula della della presente Polizza, il profitto lordo assicurato sarà frutto di stima da parte dell'Assicurato.

Il Premio pagato all'inizio di ogni annualità assicurativa è versato solamente come deposito e l'Assicurato si obbliga a comunicare all'Impresa, entro 60 giorni dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare dell'effettivo "Profitto lordo" realizzato durante il periodo di assicurazione. Si procederà pertanto alla regolazione del Premio dovuto, solamente qualora il profitto lordo realizzato fosse maggiore del profitto lordo assicurato, nei termini previsti nell'articolo 3.19 "Leeway clause". Modalità di aggiornamento della somma assicurata delle Condizioni di operatività delle garanzie.

La differenza di Premio dovuto dovrà essere versata all'Impresa entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'articolo 1.1 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Si precisa, inoltre, che è facoltà dell'Assicurato e dell'Impresa chiedere, prima dell'inizio di ogni anno assicurativo, la revisione delle somme da intendersi assicurate per l'anno medesimo, fermo ogni altro obbligo contrattuale.

Art. 5.6 - Assicurazione parziale

Se la somma assicurata al momento del sinistro fosse inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il periodo massimo di indennizzo superi i dodici mesi), l'indennizzo sarà ridotto in proporzione, salvo quanto stabilito all'articolo 3.19 "Leeway clause". Modalità di aggiornamento della somma assicurata delle Condizioni di operatività delle garanzie.

Art. 5.7 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato continua l'attività in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tale attività sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. 5.8 - Limite massimo di indennizzo

A nessun titolo l'Impresa è tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata, o - se previsto - del limite di indennizzo indicato in Polizza.

Art. 5.9 - Risoluzione dell'assicurazione "danni da interruzione di esercizio"

La copertura assicurativa prestata nei termini della Sezione II di Polizza cessa automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

Il Premio dell'annualità in corso è comunque dovuto per intero all'Impresa.

Art. 5.10 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro

L'obbligazione dell'Impresa è condizionata alla prova inequivocabile fornita all'Impresa dall'Assicurato che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione e/o altri servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in Polizza.

Art. 5.11 - Indennizzo pagabile

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- relativamente alla riduzione del volume d'affari, si calcola l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- relativamente agli eventuali costi supplementari di esercizio, si calcolano i costi necessariamente e ragionevolmente sostenuti per contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali costi non fossero stati sostenuti; nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quei costi, inclusi nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

L'indennizzo sarà pari alla somma degli importi di cui ai punti a) e b), corretti con le modalità previste alla voce Aggiustamenti del Glossario, con l'eventuale applicazione del disposto dell'articolo 5.6 "Assicurazione parziale".

Condizioni di assicurazione

A tale importo sarà detratta la franchigia stabilita in Polizza.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere **detratti dall'indennizzo come sopra determinato.**

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte dell'Impresa fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione all'Impresa dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art. 5.12 - Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente Polizza (essendo stati detratti nello stabilire il Profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto lordo e lo stesso Profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Art. 5.13 - Franchigia sulla sezione I - Danni Diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione I - Danni Diretti della presente Polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'articolo 2.6 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme relative all'Assicurazione Danni Indiretti" che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del sinistro a termini della Sezione I - Danni Diretti.

VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 5.14 - Che cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 5.15 - Cosa deve fare il cliente o l'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni dell'Impresa prima della riparazione;
le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- darne immediato avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile, a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Relativamente alla Sezione I - Danni Diretti, il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. L'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell'Impresa, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

Relativamente alla Sezione II - Danni Indiretti, il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata che il danno possa causare e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire all'Impresa entro trenta giorni dal termine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile;
- tenere a disposizione i suoi libri contabili, i registri, i conti, le fatture nonché fornire all'Impresa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro dieci giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Condizioni di assicurazione

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 5.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5.17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 5.15 "Cosa deve fare il cliente o l'Assicurato";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.17 "Procedura per la valutazione del danno";
- 1) determinare i dati previsti all'articolo 5.1 "Valori assicurabili" e all'articolo 5.3 "Assicurazione parziale" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo;
2) determinare i dati previsti all'articolo 5.6 "Assicurazione parziale" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c), d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reperti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 5.20 - Deducibili

Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa a seguito di Sinistro viene effettuato previa detrazione dello specifico importo indicato nella Scheda di Polizza per ognuna delle Sezioni.

Condizioni di assicurazione

Art. 5.21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa **è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo la propria Polizza esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Art. 5.22 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto, in base ai cui estremi l'Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.